



MEDICAL INSURANCE BROKERS

1

ASSICURAZIONE PER I MEDICI

La recente emergenza dovuta alla Pandemia **COVID-19** impone una riflessione sulle mutate e nuove disposizioni normative introdotte in ambito di rapporto di lavoro e più in generale sulla fruizione del personale da parte delle Aziende Sanitarie – anche in forma di volontariato – sulle tutele previste per tali categorie e sulle coperture assicurative in essere o eventualmente da predisporre a carico del singolo).

A tal proposito, nella speranza di esserVi utili, abbiamo predisposto una breve relazione che tratta gli aspetti sopra menzionati e più precisamente:

1. **Le novità normative introdotte e le modalità di fruizione del personale da parte delle Aziende;**
2. **Le necessarie tutele;**
3. **Il trasferimento del rischio agli Assicuratori – le coperture per gli Associati ANAAO ASSOMED;**

Confermandoci a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità o chiarimento a riguardo, Vi inviamo con l'occasione i nostri più cordiali saluti.

MEDICAL INSURANCE BROKERS

1. **Le novità normative introdotte e le modalità di fruizione del personale da parte delle Aziende;**

Il quadro normativo di riferimento per la Responsabilità Sanitaria, non può prescindere dal disposto della **legge n. 24/2017** (cd. Legge Gelli-Bianco), recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", entrata in vigore il 1 aprile 2017.

La stessa, in riferimento alle responsabilità sanitarie evidenzia due differenti profili di responsabilità:

- ✓ In capo alla **struttura sanitaria o socio sanitaria pubblica e privata** che, nell'adempimento della propria obbligazione si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, è definita una responsabilità di tipo Contrattuale (artt. 1218 e 1228 del c.c.) da cui deriva il fatto che, l'onere della prova del mancato rapporto causale è a carico della struttura e il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento si esaurisce in 10 anni dal momento dell'evidenza del pregiudizio subito.
Questo tipo di responsabilità è inoltre in capo ai **Liberi Professionisti che agiscono nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale con il paziente** (*libero professionista extramoenia*).
- ✓ In capo all'**esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività all'interno di una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata** viene definita una responsabilità di tipo extracontrattuale (art. 2043 del c.c.) da cui deriva che l'onere della prova del rapporto causale è a carico del richiedente (il paziente) e il termine di prescrizione si esaurisce entro 5 anni dal momento dell'evidenza del pregiudizio subito.

Il **contratto collettivo nazionale per l'area sanità** attualmente in essere è quello relativo al "triennio 2016/2018" siglato da tutti i principali sindacati di categoria e pubblicato sulla gazzetta ufficiale il **28 gennaio 2020**.

Il Decreto Legge del 09.03.2020 dispone **misure urgenti per il potenziamento del SSN in relazione all' emergenza COVID 19**.

In sintesi, prevede misure straordinarie adottate per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario.

Per gli Specializzandi: il decreto prevede il reclutamento di medici specializzandi iscritti all'ultimo o penultimo anno di specializzazione mediante conferimento di incarico di lavoro Autonomo o come CO.CO.CO. per la durata di mesi sei, prorogabili;

Per i Laureati in medicina e/o chirurgia: Tali incarichi possono essere conferiti ai laureati di medicina e chirurgia abilitati all' esercizio della professione medica.

Tale aspetto si estende anche per laureati di medicina e chirurgia privi della cittadinanza italiana, ma abilitati secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Medici e personale sanitario: Il decreto prevede il conferimento diretti di incarichi individuali a tempo determinato anche a medici e personale sanitario in possesso di requisiti per l'accesso alla dirigenza medica.

Volontariato: l' art 6 del suddetto decreto prevede anche – **Disposizioni urgenti in materia di reclutamento di volontariato.**

Per fronteggiare l'emergenza COVID 19 e per il periodo della durata emergenziale come stabilito nella delibera del consiglio dei ministri del 31.01.2020 si deroga al principio di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 5 del decreto 3/7/2017 che recita: *“La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”*.

2. Le necessarie tutele;

La legge Gelli – Bianco prevede espressamente che le strutture sanitarie e sociosanitarie sia pubbliche che private debbano provvedere a stipulare adeguate coperture assicurative (o analoghe misure es. autoassicurazione) a copertura dei possibili danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le stesse, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, nonché di sperimentazione clinica, compresa l'attività libero professionale intramoenia e per le prestazioni svolte in regime di convenzione con il SSN.

Tali disposizioni non si applicano per gli esercenti la professione sanitaria che abbiano agito nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale con il paziente.

Inoltre la normativa di riferimento conferma che l'azione di rivalsa, esperita dalla Corte dei Conti, a seguito di segnalazione dell'Azienda Ospedaliera pubblica può essere esercitata solamente nei casi di DOLO O COLPA GRAVE.

La fattispecie del dolo non è trasferibile ad un assicuratore, mentre la fattispecie della colpa grave sarà l'oggetto dell'assicurazione dedicata all'esercente la professione sanitaria in ambito SSN.

In seguito a questa differenziazione di responsabilità viene introdotto l'obbligo per gli esercenti la professione sanitaria e sociosanitaria pubblica o privata di stipulare a proprio carico di un'adeguata polizza di assicurazione per Colpa Grave.

In conclusione chi presta la propria attività, a qualsiasi titolo, per una struttura sanitaria o sociosanitaria deve assicurarsi per r.c. colpa grave, lo stesso vale per il **libero professionista** presso SSN che in egual misura necessita della copertura di RC Colpa Grave.

Infatti, come precedentemente detto, *la legge sembra mettere in chiaro che deve essere l'ente a essere provvisto di copertura assicurativa per possibili danni cagionati dal personale **a qualunque titolo operante presso le stesse**, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, nonché di sperimentazione clinica, compresa l'attività libero professionale intramoenia e per le prestazioni svolte in regime di convenzione con il SSN.*

*Quindi in riferimento alle varie forme contrattuali con le quali le aziende sanitarie assumeranno i medici per l'emergenza Covid 19 così come per **i contratti libero professionali** la copertura a carico del singolo e non assicurabile dall'Azienda rimane comunque **quella per colpa grave.**”*

In riferimento all'infortunio sul lavoro le aziende sanitarie richiedono normalmente nel contratto col medico libero professionista una polizza infortuni in quanto tale copertura viene fornita dall'inail solamente ai dipendenti pertanto oltre alla polizza di colpa grave l'altra copertura richiesta è appunto **un'assicurazione infortuni**. A tal proposito, particolare attenzione va posta alla nota INAIL del 17.03.2020 avente ad oggetto

“richiesta chiarimenti malattia-infortunio da Covid-19 (nuovo coronavirus) contratta dagli operatori sanitari.” inviata alle Strutture centrali territoriali.
Nella stessa si rassicura sulla copertura per gli operatori sanitari:

Preliminarmente, si osserva che, in linea con l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie¹, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

In tale ambito di affezioni morbose inquadrare come infortuni sul lavoro, si ritiene di ricondurre anche i casi di Covid-19 dei lavoratori dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, ossia, medici, infermieri e altri operatori sanitari in genere, laddove sia accertata l’origine professionale del contagio, avvenuto nell’ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa.

Definendo anche il criterio di inclusione nella copertura:

In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga.

Con una casistica puntuale:

- 1- Dipendenti posti in quarantena per motivi di sanità pubblica. In tali fattispecie non essendoci la prova della contrazione dell’infezione non sussistono i presupposti dell’infortunio e quindi dell’intervento dell’Istituto;
- 2- dipendenti che risultano positivi al test specifico di conferma -> ammissione alla tutela Inail;
- 3- dipendenti che risultano positivi al test specifico di conferma posti in quarantena o in isolamento domiciliare -> ammissione alla tutela Inail. La tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Ribadendo anche l’operatività nel caso di infortunio *in itinere* (considerando tale l’eventuale contagio in tale fase).

Per i volontari:

“Per quanto concerne il volontariato la legge n. 266 del 1991 che disciplina l’attività di volontariato all. art 4 norma che le associazioni devono provvedere alla copertura rct e infortuni dei propri “volontari” **4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.**

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.”

E recentemente la corte dei conti della Lombardia del 2015 (Parere Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, 11 maggio 2015, n. 192.) ha ripreso proprio il citato art 4 : "... **pertanto, la Corte dei Conti lombarda ha sottolineato che è consentito all'Ente Pubblico di avvalersi di lavoro prestato gratuitamente in regime di volontariato solo nei limiti descritti**, ossia, riassumendo, **previa stipula di una Convenzione fra Ente Pubblico e organizzazione di volontariato** – iscritta da almeno 6 mesi nei Registri di cui all'art. 6 della Legge 266/1991 – e facendosi carico delle coperture assicurative a favore dei volontari, atteso che il comma 3 del menzionato art. 7 prevede espressamente che questi oneri siano a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione."

3. Il trasferimento del rischio agli Assicuratori – le coperture per gli Associati ANAAO ASSOMED;

Con riferimento a quanto previsto dal **Decreto Legge del 09.03.2020** in merito all'impiego di alcune figure professionali, di seguito una **tabella riepilogativa** relativamente all'operatività delle coperture Aziendali:

Categoria	Operatività copertura aziendale RC	Operatività copertura aziendale Infortuni	Eventuali necessarie coperture personali
Medici in formazione specialistica	SI (*)	Da verificare sulla base delle categorie assicurate nella polizza del singolo Ente – abitualmente no	RC Colpa Grave Eventuale copertura infortuni
Laureati in medicina e chirurgia	SI (*)	Da verificare sulla base delle categorie assicurate nella polizza del singolo Ente – abitualmente no	RC Colpa Grave Eventuale copertura infortuni
Medici e personale sanitario (incarichi a tempo determinato)	SI (*)	Da verificare sulla base delle categorie assicurate nella polizza del singolo Ente – abitualmente no	RC Colpa Grave Eventuale copertura infortuni
Medici o altro personale destinatario della Deliberazione n° 11/2906 del 08.03.2020	SI (**)	Da verificare sulla base delle categorie assicurate nella polizza del singolo Ente – abitualmente no	RC Colpa Grave Eventuale copertura infortuni
Volontari	SI (***)	Da verificare sulla base delle categorie assicurate nella polizza del singolo Ente	RC Colpa Grave – se (***) in caso contrario RC Libera Professione. Eventuale copertura infortuni (****)

(*)= Ovviamente a condizione che il rapporto di lavoro venga contrattualizzato nelle modalità previste da parte dell'Ente e da verificare sulla base del normativo in corso per il singolo Ente (se non in autoassicurazione).

(**)= Alla luce di quanto previsto dalla Deliberaizone n° 11/2906 del 08.03.2020 di Regione

Lombardia (o altre analoghe disposizioni regionali o nazionali) è in ogni caso preferibile suggerire alle singole aziende/enti di provvedere – tramite il proprio broker incaricato – a segnalare alla Compagnia Assicuratrice che presta la polizza di RC – se non in autoassicurazione – il coinvolgimento della struttura nell'utilizzo di personale proveniente da altre aziende/enti e/o l'invio di proprio personale presso altre aziende/enti in modo che ne possano prendere atto;

(***)= A condizione che per gli stessi sia utilizzata una qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

(****)= Se volontario facente parte/iscritto ad un'associazione di volontariato, si consiglia di verificare le coperture prestate dall'Associazione per evitare di duplicarle.

Il medico assicurato con polizza RC Colpa Grave in convenzione con Anaa è tutelato anche se l'Azienda ospedaliera, a causa dell'emergenza COVID – 19, lo dovesse trasferire in un reparto differente o in Aziende Ospedaliere pubbliche sul territorio nazionale diverse da quelle indicate in polizza. Infatti qualsiasi attività svolta a supporto di altri dipartimenti e/o Aziende Sanitarie svolte dal medico dipendente non modifica l'operatività di polizza.

Lo **specializzando al quale in forza al Decreto Legge 14/2020 al 4° o 5° anno di Università viene dato un incarico da lavoratore autonomo** potrà sottoscrivere la polizza di RC Colpa Grave in convenzione con Anaa dove verrà inquadrato come MEDICO NON DIRIGENTE ed comprenderà un periodo di retroattività di 5 anni. Per attivare tale copertura scrivere una email all'indirizzo: convenzioni@medicalbrokers.it

Nel caso lo specializzando avesse già stipulato il contratto assicurativo con la Medical Brokers, verrà emessa apposita appendice di variazione relativa all'inquadramento professionale, sempre da richiedere all'indirizzo email: convenzioni@medicalbrokers.it

Il pensionato che viene richiamato in servizio a causa dell'emergenza COVID – 19 potrà assicurarsi in convenzione Anaa stipulando apposita polizza Rc Colpa Grave che lo inquadrerà come MEDICO NON DIRIGENTE e verrà previsto un periodo di retroattività di 0 anni.

E' inoltre disponibile per gli associati Anaa Assomed una copertura assicurativa per gli infortuni che comprende i seguenti ambiti:

- Morte da Infortunio;
- Invalidità permanente da infortunio;
- Contagio Ospedaliero (limitato a **HIV, EPATITE B e EPATITE C**).

Sono a disposizione massimali differenti a partire da € 50.000,00 con premio annuo lordo pari a € 80,00, massimale da € 75.000,00 con premio annuo lordo pari a € 120,00 e massimale da € 100.000,00 con premio annuo lordo pari € 160,00.